

n. 15813/2023 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione feriale

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice relatore
dott.ssa Ada Favarolo	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

, nato ad Al Manuffiya (Egitto) il 17.12.1977, **Codice CUI 0654UHC**, elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Milano, via Giulio Uberti n.6, presso lo studio dell'avvocato Livio Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;**

-resistente-

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

IN FATTO

1. Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art. 35 bis* D. Lgs. 25/2008 depositato il 14.4.2023 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. _____ ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 11.3.2023 e notificato al richiedente in data 16.3.2023.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, tramite la Commissione territoriale, con comparsa di costituzione depositata in data 04.7.2023, chiedendo il rigetto del ricorso - richiamandosi al decreto di diniego impugnato.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 21.7.2023, verificato il completamento del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 *bis* comma 6 del D. Lgs. 25/2008 e preso atto dell'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio personale svoltosi innanzi alla Commissione territoriale resistente, il giudice ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 25.7.2023.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 27 luglio 2023.

I fatti di causa

Il ricorrente ha svolto l'audizione innanzi davanti alla Commissione territoriale in data 14.4.2022 e, nel corso del colloquio personale, parlando in lingua *arabo e italiano*, ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino egiziano;
- di essere nato e cresciuto a Shubra Bukum, nel centro di Qewaisna, governatorato di Al Manuffiya;
- di aver vissuto dopo la rivoluzione in altre città per poco tempo;
- di aver svolto la professione di avvocato nel tribunale di Qewaisna e di essersi spostato nella capitale della regione, Shibin El Kom, nel 2016, per la sua incolumità;
- di essere di etnia araba;
- di professare la religione musulmana sunnita;
- di essersi laureato in giurisprudenza, nel 1999, all'università di Al Manuffiya;
- che dopo l'iscrizione all'albo degli avvocati ha iniziato da subito ad esercitare la professione di avvocato;
- che la famiglia di origine è composta dai genitori, due sorelle attualmente residenti a Shubra Bukhum, da un'altra sorella residente a Qewaisna e da un fratello che lavora tra gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita;
- di essere sposato e di avere due figli, il primogenito di 16 anni e il secondogenito

di 13 anni che vivono a Shubra Bukhum con la madre;

- di essere in contatto con tutti i suoi familiari, in particolar modo con i genitori anziani;
- di avere lasciato l'Egitto il 22 giugno 2021 e di essere arrivato in Italia lo stesso giorno, in aereo.
- Quanto ai **motivi** che l'hanno indotto a espatriare, l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato l'Egitto a causa del timore di essere arrestato ingiustamente o di essere ucciso. In particolare, il richiedente ha riferito: di aver esercitato la professione di avvocato, occupandosi in particolar modo di difendere gli imputati in processi politici; di essere stato accusato ingiustamente – per motivi politici - in due occasioni; che la prima volta, nel 2016, nel periodo nel quale Al Sisi aveva venduto le due isole di Tinar e Sanafir, venne accusato di aver incitato la folla ad Arab Al Ramen; che in quell'occasione non venne arrestato in quanto non si presentò alla discussione del caso e si rifugiò presso uno zio materno al Cairo; che venne assolto in contumacia dalle accuse che gli vennero rivolte; che nella seconda occasione, il 19 settembre 2020, venne prelevato dalla sua abitazione dagli ufficiali della sicurezza nazionale e regionale e dai poliziotti; che venne portato, bendato, al commissariato di Qewaisna; che venne rinchiuso in una cella con altri prigionieri, tra cui riconobbe un conoscente ; che venne portato nella stanza degli interrogatori ove gli ammanettarono i piedi e le mani, venne interrogato e percosso duramente al fine di fargli confessare la sua appartenenza alla Fratellanza Musulmana; che venne portato nel reparto Tarhilat, dove venivano portati tutti i prigionieri in procinto di essere trasferiti in un'altra prigione, e ivi riconobbe tra i prigionieri, diversi suoi clienti e colleghi, questi ultimi, come lui, specializzati in cause politiche; che gli venne concesso di telefonare ai suoi familiari; che venne accusato di appartenere ai Fratelli Musulmani; che la notte stessa lo prelevarono e lo portarono davanti al pubblico ministero, il quale dispose la custodia cautelare in un'altra prigione; che trascorsi i giorni di carcerazione, venne portato in tribunale dinnanzi ad un giudice di nome Sherif, che avrebbe lasciato l'incarico il 30 settembre; che il suo amico e collega Sameh Rashed, aveva preparato tutta la documentazione necessaria per proporre ricorso contro l'ordinanza di carcerazione; che era sua intenzione iniziare lo sciopero della fame ma il giudice dispose la sua scarcerazione e poté far ritorno dalla sua famiglia; che grazie ad un ufficiale amico del padre, venne a conoscenza del fatto che l' autorità di sicurezza nazionale lo considerava membro dei Fratelli Musulmani; che decise di lasciare il Paese sentendosi in pericolo; che fece richiesta, all'ambasciata, di un visto per l'Italia per motivi di salute, su suggerimento di un suo amico medico; che prima del rilascio del visto si recò con la moglie ed i figli ad Alessandria; che prima della partenza fece ritorno a casa, per raccogliere le cose che gli servivano per il viaggio; che ad Alessandria, tramite conoscenze del padre, corruppe un ufficiale dell'aeroporto, offrendogli la somma di 200.000 sterline egiziane, per evitare i controlli in aeroporto, così riuscendo ad imbarcarsi sul volo aereo per l'Italia.

Interrogato dall'intervistatore, il richiedente ha precisato: di non essere attualmente sotto processo in patria; di essere in possesso della documentazione attinente al processo subito; di non essere mai stato membro dei Fratelli Musulmani, ma di aver fatto parte, dal 2012 al 2013, del partito Libertà e Giustizia (Horia Adala) di cui il vice presidente era un cristiano di nome Rafik Habib; che vi erano tra i membri del

partito anche appartenenti ai Fratelli Musulmani tra cui il presidente del partito, Saad Katani; che probabilmente gli furono rivolte false accuse in quanto si occupava della difesa dei militanti dell'organizzazione; che nell'ambito del partito egli si occupava dei *social network* e dell'organizzazione di alcune attività sociali; che il partito di cui era membro venne sciolto quando salì al governo Al-Sisi; che mantenne i rapporti con alcune persone che ne avevano fatto parte; di aver appreso, tramite la moglie, che il 21 luglio 2021 le autorità statali sono andate a cercarlo; che la moglie riferì loro che egli si trovava in Italia; che le persone venute a cercarlo non credettero a quanto riferito fino a quando la moglie fece vedere loro le foto del visto e le sue foto in Italia; che egli avvisò i suoi colleghi avvocati di riferire alla sicurezza nazionale che egli oramai si trovava fuori dal Paese; che da quel momento non si recò più nessuno a chiedere di lui, tuttavia egli teme per l'incolumità del figlio maggiore, Omar, che ha compiuto 16 anni.

Chiesto dall'intervistatore di riferire sui **rischi** cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato: *“io nella mia regione sono conosciuto, conoscono il mio lavoro e sono usciti anche dei filmati su Facebook, poco tempo fa a dicembre il mio amico Sameh è stato preso e io sono stato fortunato perché sono stato arrestato nella mia zona quindi ho fatto pochi giorni e sono uscito. Nel centro di sicurezza nazionale ho fatto un giorno mentre il mio amico Sameh ha fatto due settimane perché era stato portato al Cairo e lui ha molti più contatti e rapporti con alti ufficiali di me: Se dovessi tornare in Egitto o mi ucciderebbero o mi metterebbero in prigione come è successo al mio amico Sameh”*.

Durante il colloquio innanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:

- Copia del passaporto depositato in Questura
- Copia del visto Schengen
- Carta di identità egiziana
- Libretto dell'ordine degli avvocati in Egitto
- Post di *facebook*
- Documenti sulle sue vicende giudiziarie
- Documenti riguardanti undici casi a cui egli ha lavorato in qualità di difensore
- Certificati medici
- Contratto di lavoro precedente
- Recesso dal contratto di lavoro
- Documenti centro per l'impiego.

Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha considerato **credibile la nazionalità** del richiedente. Parimenti, ha ritenuto, **credibili le dichiarazioni del richiedente** circa l'esercizio della professione di avvocato, in quanto il narrato è apparso sufficientemente circostanziato e confermato dal possesso del tesserino di avvocato; **credibili le vicende giudiziarie sia quella del 2016**, poiché sufficientemente dettagliata e suffragata dalla copia della sentenza di assoluzione dall'accusa di aver partecipato alle manifestazioni in cui venivano violate norme di legge, **sia quella del 2019**, anno in cui venne arrestato per un'imputata affiliazione ai Fratelli Musulmani. Ciò in quanto le dichiarazioni sono state ritenute circostanziate nel tempo e ricche di

dettagli di personalizzazione nonchè supportate dai verbali redatti nelle varie fasi della vicenda e dalle emozioni manifestate.

La commissione ha ritenuto credibile anche l'appartenenza del richiedente al partito politico Libertà e Giustizia: il richiedente è stato in grado di indicare i nomi del *leader* del partito, il periodo in cui ne ha fatto parte, dal 2012 al 2013, coincidente con il periodo in cui il partito era in attività e il ruolo ricoperto all'interno non caratterizzato da un profilo di spicco. Tuttavia, è stata reputata non plausibile la spiegazione offerta dal richiedente in merito alle modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto che, dopo la sua scarcerazione era controllato dalle autorità egiziane di sicurezza, che lo ritenevano membro dei Fratelli Musulmani. Sul punto, la Commissione ha ritenuto non riscontrabili, alla luce delle fonti esterne consultate, le conseguenze giuridiche tipiche a un tal tipo di affiliazione che mal si coniugano alle modalità con cui il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il Paese, i.e. con il passaporto, per via aerea e tramite la corruzione di un ufficiale all'aeroporto; non credibile, e pertanto rigettato, il narrato in merito alla visita delle autorità presso la sua abitazione, successivamente alla sua partenza, in quanto non dettagliato in modo sufficiente.

La Commissione ha dunque respinto la domanda di protezione, per l'assenza dei motivi di cui all'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo timore di persecuzione; l'assenza di un rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. a, b del D. Lgs. n. 251/2007; l'assenza di un conflitto interno o internazionale, da cui derivi una situazione di violenza generalizzata, nella zona di provenienza del ricorrente, così escludendo anche l'ipotesi della lettera c) del già menzionato decreto legislativo, alla luce di quattro fonti sul Paese (COI) datate 2019.

Ha ritenuto, diversamente, esistenti nel caso di specie, fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporti una violazione della vita privata e familiare del richiedente che starebbe svolgendo con impegno un percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia e rischierebbe percussioni psicologiche ed emotive in caso di rientro nel Paese d'origine a causa delle vicende subite, tenuto conto della sofferenza manifestata in audizione, ravvisando, pertanto, i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt.. 32 comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n.25 e 19 comma 1.2 del D.lgs. 25 luglio 1998, n.286.

I motivi del ricorso

Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto ripercorso i fatti così come narrati dal ricorrente di fronte alla Commissione territoriale, senza l'allegazione di fatti o elementi nuovi.

In punto di diritto, ha poi eccepito la illegittimità del provvedimento di diniego, posto che “ *Considerato quanto esposto e prodotto dal ricorrente in sede di audizione e quanto narrato nella presente sede sul (peraltro notorio) quadro delle gravi violazioni dei diritti umani in Egitto, pare indubitabile che un avvocato che in quel paese per anni abbia difeso (tra i pochi della sua regione) persone accusate di reati politici ed in particolare di essere simpatizzanti dei Fratelli Musulmani, che in passato abbia militato nel disciolto partito Libertà e Giustizia, che abbia sempre espresso pubblicamente il proprio dissenso con le posizioni del governo e che per tali circostanze sia stato per due volte sottoposto a procedimento penale (una volta con un arresto*

durato undici giorni nel corso dei quali è stato brutalmente percosso nel corso degli interrogatori), tema a ragione di essere perseguitato per motivi politici, subendo nuovi arresti, possibili condanne, percosse e violenze di ogni genere da parte della autorità del proprio Paese, le quali si sono macchiate negli anni di centinaia di crimini nei confronti degli

oppositori o di chi ritengono tale (pag. 21 ricorso).

La difesa ha prodotto – oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale svoltasi innanzi alla Commissione – documentazione relativa alla condizione lavorativa e di formazione del sig. ELGABRY in Italia nonché gli atti del procedimento a carico del richiedente e dei clienti da lui assistiti in qualità di avvocato, accusati di reati politici.

Udienza di comparizione delle parti

All'udienza del 25.7.2023, il ricorrente è comparso personalmente assistito dal difensore, il quale riportandosi al ricorso introduttivo ha chiesto la liquidazione dei compensi secondo parametri stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente. Il ricorrente, parlando il lingua italiana, ha dichiarato che dopo il 26 luglio 2021 la polizia non lo ha più cercato a casa; ha dichiarato di non aver comunicato di essere espatriato per evitare di essere bloccato; che solo dopo l'espatrio i suoi colleghi gli hanno consigliato di dire che fosse in Italia così da evitare e impedire alla polizia egiziana di attivare i loro metodi intimidatori, che si sostanziano nel recarsi a casa dei familiari del ricercato, prendere uno di loro (nel caso di specie probabilmente il figlio) e di trattenerlo fino a quando il ricercato non fosse tornato a casa.

Dicendo che si trova in Italia e dicendo a tutti – come aveva fatto – che non sarebbe tornato in Egitto, la polizia ha smesso di andare a cercarlo. Il ricorrente ha dichiarato inoltre che un avvocato, che si chiama Sameh Rashed, suo amico è stato arrestato ed è in prigione da dicembre 2021. Tale suo amico è stato codifensore con il ricorrente per due o tre casi di clienti che loro tutelavano per motivi umanitari e politici. Il ricorrente ha esibito sul cellulare la propria pagina *Facebook* creata per sostenere gli oppositori politici e, tra questi, il post relativo all'amico avvocato.

All'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

§ Il ricorrente è stata ammesso al **gratuito patrocinio** a spese dello Stato con delibera N. 2023/2297 del 20.4.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

§ La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 27.7.2023.

IN DIRITTO

Il ricorso è **fondato** e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007.

§ Preliminarmente il Collegio non ha reputato necessario procedere a rinnovare

l'audizione personale, considerata la completezza dell'intervista e le ulteriori allegazioni della difesa circa la vita personale del ricorrente e la valutazione della credibilità svolta in fase amministrativa, delle quali si prende atto ma ha disposto l'udienza di comparizione in cui il ricorrente, alla presenza della difesa, ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti della storia.

Pertanto, ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Sul punto, si richiama il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: “[D]eve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.17717/2018, ha inoltre ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione.

§ Il ricorrente pone a fondamento della sua domanda di protezione internazionale **il timore** di essere **nuovamente arrestato** (se non addirittura ucciso) a causa della sua **attività di avvocato in difesa dei diritti umani** e per la sua **imputata affiliazione ai Fratelli Musulmani**, quindi per le sue **opinioni politiche** e per le sue **imputate opinioni politiche**.

Si premette che ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. e) della Direttiva Qualifiche *il termine “opinione politica” si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti”*.

Sulla base di tale definizione, si può affermare che un’opinione politica include:

- un pensiero o una convinzione sulle politiche e sui metodi dello Stato o del partito che controlla lo Stato o una parte sostanziale del suo territorio;
- un pensiero o una convinzione sulla natura, le politiche e le pratiche di un’entità come uno Stato o un soggetto non statale che esercita poteri analoghi;
- un pensiero o una convinzione su soggetti non statali nei confronti dei quali lo Stato non può, o non vuole, fornire protezione.

Da questa definizione ampia è possibile quindi individuare opinioni politiche **espresse** e opinioni politiche **percepite (imputate)**.

Alla luce della copiosa documentazione sulle informazioni sul Paesi di origine prodotta dalla difesa, unitamente all'atto di ricorso e alle ricerche svolte dal Collegio non può in alcun modo dubitarsi che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere arrestato a causa delle sue opinioni politiche o comunque per opinioni politiche imputate proprio per il fatto di aver esercitato la professione di avvocato in difesa di persone accusate di contrastare il regime.

Il Collegio, pertanto, analizzate sia le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Territoriale (ritenute credibili anche in sede amministrativa quanto ai motivi di espatrio), la documentazione prodotta, le COI e i chiarimenti resi in udienza e preso atto della situazione nel paese di origine, ritiene che sia **fondato il timore di un rischio effettivo** per il ricorrente in caso di

rimpatrio.

Va precisato che il Collegio ha proceduto a una valutazione della credibilità solo per quanto concerne il rischio in caso di rimpatrio e la fondatezza del timore espresso in quanto la Commissione stessa ha già valutato il **ricorrente pienamente credibile rispetto a tutte le allegazioni in fatto poste alla base dell'espatrio**.

La Commissione territoriale ha acquisito in fase di audizione la documentazione prodotta dal ricorrente sui casi per i quali gli era stato affidato un mandato difensivo, e sulle vicende giudiziarie a suo carico; tale documentazione è stata tradotta dalla Commissione stessa e messa a disposizione del Tribunale con la costituzione in giudizio. La Commissione ha accettato i documenti prodotti ai fini della valutazione della credibilità.

2. La valutazione di credibilità

In ordine ai **criteri di valutazione della credibilità** l'art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- a) *tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;*
- b) *le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;*
- c) *la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.*

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) *le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;*
- d) *egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) *il richiedente sia in generale attendibile.*

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la sua valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione*

sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca" (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

2.1 Sui motivi per i quali la moglie del ricorrente ha riferito alla polizia che il marito si trova in Italia.

Interrogato sul punto in sede di audizione giudiziale, al fine di chiarire un elemento di fatto apparentemente incoerente in un contesto di fuga dal proprio paese per trovare scampo proprio dalle autorità statali, il ricorrente ha spiegato di aver mandato una foto del visto di ingresso in Italia alla moglie così che ella potesse mostrare loro la prova che il marito avesse effettivamente lasciato il paese.

Tale elemento è del tutto coerente con i metodi utilizzati dalle autorità statali: il ricorrente, infatti, ha chiarito che quando le autorità cercano qualcuno e non lo trovano procedono direttamente al sequestro di uno dei familiari (il ricorrente, infatti, ha dichiarato di temere per il figlio maggiore, all'epoca dell'audizione in Commissione territoriale aveva 16 anni), fino a quando il ricercato non venga trovato. Pertanto, mostrando alle autorità il visto per l'Italia (quindi la prova di espatrio) che si trova fuori dal Paese e rendendo pubblico il fatto che non tornerà in Egitto, la polizia ha fermato l'attività di ricerca presso la sua abitazione. Pertanto, aver reso noto che si trova all'estero e che non farà ritorno in Egitto è stato un modo per tutelare i membri della propria famiglia che altrimenti avrebbero potuto correre il rischio di essere sequestrati dalle autorità egiziane in attesa del ritrovamento del ricorrente.

2.2. Valutazione della credibilità interna sulla questione del controllo da parte delle autorità.

Uno degli aspetti del narrato ritenuti non credibili dalla Commissione territoriale riguarda il fatto che il ricorrente fosse stato destinatario di controlli da parte delle autorità dopo la sua scarcerazione.

Ritiene il Collegio, tuttavia, che ciò sia del tutto coerente internamente con quanto narrato dal ricorrente (peraltro ritenuto credibile anche dalla Commissione territoriale): egli ha spiegato, in sede di audizione amministrativa, di aver saputo da un ufficiale amico del padre che l'autorità di sicurezza nazionale riteneva che egli fosse un membro dei Fratelli Musulmani, circostanza non veritiera in quanto egli, in passato, aveva fatto parte di un diverso partito, il partito Libertà e Giustizia, benchè i Fratelli Musulmani vi aderissero; ha altresì allegato di aver difeso professionalmente almeno undici casi di persone accusate di far parte dei Fratelli Musulmani. Tale profilo di coerenza interna rende, pertanto, del tutto credibile e plausibile l'attenzione delle autorità nei suoi confronti.

2.3. Valutazione della credibilità interna sul timore attuale e sul rischio in caso di rimpatrio.

La Commissione territoriale ha ritenuto non fondato il rischio in caso di rimpatrio sulla base dei seguenti elementi allegati dal ricorrente: l'assenza di un processo in corso o di una condanna a suo carico; il fatto che egli fosse stato scarcerato, ciò implicando la presenza di garanzie difensive e giudiziarie; la mancanza di un profilo di spicco nel partito libertà e giustizia, così come il non aver svolto in tempi recenti

attività idonee a metterlo in pericolo in caso di rientro nel Paese e la conferma delle fonti che gli avvocati con profili di spicco sono soggetti a determinate conseguenze in caso di rientro in Egitto.

Ritiene il Collegio che il rischio in caso di rimpatrio tragga fondamento da tre fattori: 1) la sua opinione politica, espressa attraverso la sua attività di avvocato difensore dei diritti umani fondamentali avendo tra i propri clienti persone accusate di opporsi al regime; 2) l'opinione politica imputata, essendo egli considerato dalle Autorità statali un militante dei Fratelli Musulmani (per essere stato membro del partito Giustizia e Libertà); 3) il rigetto della sua domanda di protezione internazionale (essendo stata accolta ma nella sua forma complementare e nazionale, i.e. la protezione speciale).

1) L'opinione politica espressa

Nell'esaminare la percezione dell'opinione del richiedente da parte del persecutore, le azioni possono essere considerate politiche, nel paese di origine, anche se di basso livello o non apertamente politiche. L'esistenza di un'attività politica non è un prerequisito; la questione fondamentale è la percezione del persecutore e il suo punto di vista in merito alle attività. Occorre valutare se ci siano validi motivi per ritenere che il coinvolgimento del richiedente sarà percepito dal regime come un atto di dissenso politico contro il quale quest'ultimo potrebbe prendere in considerazione un'azione di rappresaglia¹.

Ebbene, procedendo alla valutazione della credibilità in base ai menzionati criteri legali, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, in caso di rimpatrio, corra un **rischio concreto di essere arrestato** per le sue **opinioni politiche** (ovvero per l'attività quale difensore dei diritti umani di persone sottoposte a processi per reati ritenuti di natura politica, accusati di aderire ai Fratelli Musulmani) e per le sue **opinioni politiche imputate** (ossia la sua ritenuta/imputata aderenza ai Fratelli Musulmani).

Il ricorrente non ha avuto un ruolo apicale nell'attivismo contro il regime ma ha sempre difeso persone accusate di aderenza ai Fratelli Musulmani, reato ritenuto di natura politica e in contrasto con il governo; conseguentemente il ricorrente ha svolto opera, o quanto meno così valutata dal governo, di contrasto al regime difendendo persone accusate di essere in opposizione al regime.

Fermo restando quindi che gli elementi relativi all'attività di **avvocato difensore per i diritti umani** oltre che gli arresti subiti sono elementi di fatto nel narrato del ricorrente ritenuti credibili dalla Commissione Territoriale, alla luce del descritto contesto egiziano, si può affermare che il ricorrente, nell'esercitare la professione legale, abbia, di fatto, svolto **opera di contrasto** al governo, così **esprimendo la sua opinione politica**. Il ricorrente ha subito due procedimenti penali ed è stato arrestato e incarcerato per undici giorni, nel corso dei quali è stato sottoposto a percosse e a trattamenti degradanti, soprattutto durante gli interrogatori.

2) L'opinione politica imputata

Nel caso in esame, con specifico riferimento **all'accusa di appartenenza ai Fratelli Musulmani**, giova evidenziare che il ricorrente non ne fa parte, pur avendo militato in passato nel partito Libertà e Giustizia, partito di cui facevano parte i Fratelli

¹ Sentenza della CGUE nella causa C-652/16.

Musulmani²; quindi l'appartenenza imputata del ricorrente a un gruppo considerato fuori legge perché in contrasto con il regime consente di inquadrare la fattispecie nella opinione politica imputata.

Questa militanza, pertanto, lo **espone al rischio persecutorio**. Invero, dalle citate fonti si evince che i partiti fondati su base religiosa sono oggi vietati in Egitto

In generale, le fonti³ riportano che i soggetti che rivestono profili apicali e coloro che continuano a svolgere un ruolo attivo, anche solo considerato in contrasto con il regime sono esposti ad un alto rischio di essere arrestati e perseguiti, nonché di essere assoggettati a pene sproporzionate.

L'ascesa al governo del Presidente El-Sisi ha determinato un inasprimento del trattamento nei confronti dei membri della fratellanza, fino al punto che tale movimento è stato dichiarato illegale nel 2013⁴ perché considerato alla stregua di una organizzazione terroristica ai sensi dell'articolo 86 del codice penale⁵.

Allo stesso modo, la legge considera **illegale il partito ad esso affiliato**, i.e. **Libertà e Giustizia**, partiti di cui ha fatto parte il ricorrente, e qualifica come soggetti facenti parte di un'organizzazione terroristica gli individui ad esso associati. Ai sensi del medesimo articolo sopra citato, **i soggetti sospettati** di appartenere a gruppi terroristici possono essere condannati alla pena della reclusione fino a cinque anni, ed è altresì criminalizzata la distribuzione di materiali relativi a tale organizzazione ed ai suoi obiettivi.

In generale, dalle fonti consultate, emerge una situazione di sistematica persecuzione da parte dello Stato nei confronti del Fratelli Musulmani che si estende anche a soggetti che non ricoprono posizioni apicali o che non hanno un ruolo particolarmente attivo, comprendendo pertanto **anche a coloro che vengono sospettati essere dei sostenitori o di simpatizzare con essi**.

Alcune fonti, quali Freedom House, nel suo ultimo report pubblicato il 10 marzo 2023⁶ riporta che i partiti politici sono legalmente autorizzati a formarsi e operare, ma in pratica, attivisti, partiti di opposizione e movimenti politici che criticano il regime devono affrontare arresti, dure pene detentive, condanne a morte, violenza extragiudiziale e altre forme di pressione. Nel caso della coalizione Al-Amal (Hope), almeno 15 persone sono state arrestate nel 2019 prima di lanciare una coalizione laica per candidarsi alle elezioni parlamentari del 2020. Nel novembre 2021, un

² United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note- Egypt: Muslim Brotherhood, July 2017, available at https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/Egypt_Muslim_Brotherhood_CPIN_v30_July_2017.pdf

³USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html>; Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Egypt, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088508.html>; HRW – Human Rights Watch (Author): World Report 2023 - Egypt, 12 January 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2085410.html>

⁴ United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note- Egypt: Muslim Brotherhood, July 2017, available at https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/Egypt_Muslim_Brotherhood_CPIN_v30_July_2017.pdf, p. 2.2.1.

⁵ DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Egypt, 17 June 2019 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2014350/country-information-report-egypt.pdf>.

⁶ Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Egypt, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088508.html>

tribunale d'urgenza ha inflitto pene detentive pluriennali senza appello a molti dei suoi leader. Mentre alcuni membri di questo gruppo sono stati rilasciati nel 2022, migliaia di membri dell'opposizione sono rimasti imprigionati e vivono in condizioni antigeniche.

I partiti fondati sulla religione sono vietati. Mentre alcuni partiti islamisti operano ancora in una posizione giuridica precaria, la Fratellanza Musulmana è stata dichiarata fuorilegge nel 2013 come organizzazione terroristica e il suo partito politico è stato messo al bando. Da allora, le autorità hanno sistematicamente perseguitato i suoi membri⁷.

3) Il rigetto della domanda di protezione internazionale

È molto probabile, inoltre, che le forze di polizia li sorvegliano e monitorino le loro attività.

Quanto al rischio in caso di rientro per richiedenti asilo che hanno avuto un **rigetto della domanda di protezione internazionale all'estero** (come avvenuto al ricorrente che ha visto rigettate le protezioni maggiori), le fonti riportano che costoro non vengono discriminati per il fatto di aver richiesto protezione in un altro Stato⁸, prestando il governo poca attenzione nei loro confronti, ma è comunque possibile che qualcuno di questi venga interrogato.

Con specifico riferimento al **controllo da parte delle autorità egiziane**, esso è esercitato anche verso i cittadini egiziani che si trovano all'estero tramite il rilascio o meno dei documenti di identità presso le autorità consolari. Le fonti riportano altresì il controllo dello Stato anche verso i cittadini all'estero tramite il rilascio o meno dei documenti di identità egiziani privando arbitrariamente i propri cittadini all'estero di ottenere passaporti validi e altri documenti d'identità. Infatti, come dimostra una ricerca di Human Rights Watch, per il rilascio dei documenti egiziani presso le sedi consolari le agenzie di sicurezza in Egitto devono approvare tutte le richieste prima che il consolato le inoltri alle autorità competenti. Questo è evidente anche nel caso dell'Italia, infatti sul sito del Consolato generale a Milano, alla pagina "passaporto egiziano"⁹ vengono indicate le varie casistiche per il rilascio/rinnovo del passaporto e per tutte viene inizialmente indicato "**è necessario fare prima la richiesta ed attendere l'approvazione dalle competenti autorità in Egitto** (un minimo di 3 mesi di attesa)". L'articolo di HRW¹⁰ spiega che negli ultimi anni, le autorità egiziane hanno sistematicamente rifiutato di fornire o rinnovare i documenti d'identità di decine di dissidenti, giornalisti e attivisti per i diritti umani che vivono all'estero. Il rifiuto sembra avere lo scopo di spingerli a tornare in Egitto, **dove la persecuzione è altamente probabile**. L'impossibilità di ottenere certificati di nascita o di rinnovare documenti essenziali come passaporti e carte d'identità ha

⁷ Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Egypt, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088508.html>

⁸ ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): Query response on Egypt: Information on death penalty: legislation, responsible courts, appeal process; Information on criminal court in Zagazig, issuing of death penalty; Duration of such criminal trials, defendant being informed about trial proceedings [a-11540], 2 April 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2049711.html>

⁹ Sito Consolato Egiziano a Milano <https://sites.google.com/site/consolatogeneraleegittomilano/passaporto-egiziano?authuser=0>

¹⁰ HRW, Egypt: Dissidents Abroad Denied Identity Documents, 13 marzo 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/03/13/egypt-dissidents-abroad-denied-identity-documents>

ostacolato l'accesso ai diritti fondamentali dei dissidenti all'estero e dei loro familiari a carico.

Questo sistema di controllo ha, di fatto, compromesso (e compromette) la loro capacità di viaggiare, vivere e lavorare legalmente e talvolta ha messo a repentaglio la possibilità di ottenere cure mediche e servizi educativi essenziali o di ricongiungersi con altri membri della famiglia. *"Il governo del presidente Abdel Fattah al-Sisi ha messo alle strette i dissidenti all'estero privandoli di documenti d'identità essenziali"*, ha dichiarato Adam Coogle, vice direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch. *"Dopo non aver risparmiato sforzi per schiacciare l'opposizione interna e il dissenso pubblico attraverso arresti di massa, processi iniqui e torture dilaganti durante la detenzione, il governo sta intensificando gli sforzi per punire e mettere a tacere chi si trova all'estero"*. Human Rights Watch ha intervistato 26 dissidenti, giornalisti e avvocati egiziani che vivono in Turchia, Germania, Malesia, un Paese africano, Qatar e un altro Paese del Golfo, da giugno a dicembre 2022, e ha esaminato decine di documenti come corrispondenza scritta, passaporti e moduli ufficiali relativi ai casi di nove degli intervistati. Diciassette di loro avevano una qualche forma di permesso di soggiorno temporaneo o permanente, 3 hanno presentato domanda di asilo, 16 vivono con coniugi e figli all'estero e anche ai familiari di 10 persone sono stati negati i documenti. Sempre secondo HRW, privando arbitrariamente i propri cittadini all'estero di ottenere passaporti validi e altri documenti d'identità, le autorità egiziane violano sia la Costituzione che il diritto internazionale dei diritti umani. Secondo il diritto internazionale, ogni persona ha il diritto di essere riconosciuta ovunque come persona davanti alla legge e di essere registrata alla nascita¹¹. Questo implica una fortissima discrezionalità nel rilascio dei documenti tramite autorità consolari presumendo quindi che più una persona si è esposta contro il governo maggiore sarà il controllo da parte del Governo nel rilascio dei documenti tramite autorità consolari attuando quindi un forte controllo dei proprio cittadini anche all'estero.

Quanto riferito dal ricorrente trova, inoltre, chiari riscontri esterni, ovvero nelle fonti consultate; in particolare, in base alle COI consultate e aggiornate al momento della decisione come previsto dall'art. 35 bis comma 13 d. lgs. n. 25/2008, esiste una situazione di rischio in cui possono incorrere i migranti egiziani, specie se si tratta di persone che hanno chiesto asilo, in caso di rientro nel Paese di origine, connesso alle disposizioni penali che puniscono la divulgazione di voci sulla situazione interna dell'Egitto e alla possibilità di subire trattamenti persecutori perché accusati di aver tradito l'interesse nazionale¹². Per alcuni paesi non è tollerato l'atto di partire (irregolarmente) dal paese e/o di soggiornare (irregolarmente) all'estero (in qualsiasi paese o in determinati paesi). I funzionari governativi potrebbero essere interessati al modo in cui i richiedenti sono fuggiti dal paese, a chi li ha aiutati e alle loro attività

¹¹ HRW, Egypt: Dissidents Abroad Denied Identity Documents, 13 marzo 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/03/13/egypt-dissidents-abroad-denied-identity-documents>

¹² Immigration and Refugee Board of Canada, *Egypt: Treatment of failed refugee claimants who return to Egypt*, April 2006, <https://www.refworld.org/docid/45f1472c3.html>; EMHRN (EuroMed Rights Return Mania), *Mapping policies and practices in the EuroMed Region; Chapter 5: Egypt: a repressive environment, fertile ground for the EU's return obsession*, April 2021, <https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/04/EGYPT-CHAPTER.pdf>; AI – Amnesty International (Author): *Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights; Egypt 2022*, 27 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html>

durante il soggiorno nel paese terzo.

Ne deriva che il fatto che il richiedente abbia chiesto protezione internazionale può costituire un fattore aggravante. Le autorità del paese di origine potrebbero essere interessate a ciò che il richiedente ha dichiarato esattamente nel presentare domanda di protezione internazionale. Una domanda di protezione internazionale può essere percepita dalle autorità come critica nei confronti del governo. I richiedenti la cui domanda sia rigettata potrebbero essere torturati, al rientro nel Paese, sia per ritorsione per le critiche percepite nei confronti del governo sia ai fini di interrogatorio sulle loro attività e dichiarazioni.

Occorre precisare che anche se il richiedente non è a conoscenza di tale rischio al momento del rimpatrio: ciò non muta la valutazione che l'autorità giudicante è chiamata a fare, in attuazione del dovere di cooperazione giudiziaria, alla luce dello specifico profilo del richiedente e delle COI.

In altre parole, se dalle fonti consultate emerge tale rischio e la ragionevole probabilità che questo possa dare luogo ad atti di persecuzione al momento del rimpatrio, è necessario tenerlo in debita considerazione ai fini della corretta analisi del rischio prognostico in caso di rimpatrio.

Le fonti, nel caso in esame, danno contezza del fatto che i migranti rimpatriati possono incorrere in multe, detenzione, spesso sono tenuti lontani dalle loro famiglie. Le autorità egiziane hanno riferito di aver sottoposto i detenuti a violenze fisiche¹³. L'Egitto criminalizza indirettamente il tentativo dei migranti di lasciare il Paese, poiché la legge punisce la divulgazione di voci sulla situazione interna dell'Egitto all'estero. Pertanto, tali disposizioni penali potrebbero essere utilizzate anche contro **i migranti di ritorno, in particolare contro i richiedenti asilo “falliti” che probabilmente hanno divulgato informazioni sulla situazione interna dell'Egitto durante il processo di richiesta di asilo**¹⁴. Le varie fonti consultate sottolineano l'importanza di prestare attenzione alle pratiche delle autorità, indipendentemente dal fatto che tali pratiche derivino o meno da disposizioni legali soprattutto per ciò che concerne i processi e la detenzione per false accuse¹⁵.

3. La definizione di opinione politica.

Il manuale EUAA sull'opinione politica aiuta a mettere in evidenza alcuni importanti aspetti per la valutazione dell'opinione politica¹⁶: la direttiva qualifiche (recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 251/2007) ai sensi dell'art 10, par. 1 lett e) indica gli elementi ai quali si applica il termine “opinione politica” nel contesto specifico delle domande di protezione internazionale: “*il termine “opinione politica” si riferisce,*

¹³ Amnesty International (2007), *Egypt – Systematic abuses in the name of security*, 11 April 2007, <https://www.amnesty.org/download/Documents/64000/mde120012007en.pdf>; EMHRN (EuroMed Rights (formerly: Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN) Return Mania), *Mapping policies and practices in the EuroMed Region; Chapter 5: Egypt: a repressive environment, fertile ground for the EU's return obsession*, April 2021, <https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/04/EGYPT-CHAPTER.pdf>

¹⁴ EMHRN (EuroMed Rights Return Mania), *Mapping policies and practices in the EuroMed Region; Chapter 5: Egypt: a repressive environment, fertile ground for the EU's return obsession*, April 2021, <https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/04/EGYPT-CHAPTER.pdf>

¹⁵ Freedom House (Author): *Freedom in the World 2023 - Egypt*, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088508.html>

¹⁶ <https://euaa.europa.eu/easo-practical-guide-qualification-international-protection/political-opinion>

i particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti".

Sulla base di tale definizione, si può affermare che un'opinione politica include:

- un pensiero o una convinzione sulle politiche e sui metodi dello Stato o del partito che controlla lo Stato o una parte sostanziale del suo territorio;
- un pensiero o una convinzione sulla natura, le politiche e le pratiche di un'entità come uno Stato o un soggetto non statale che esercita poteri analoghi;
- un pensiero o una convinzione su soggetti non statali nei confronti dei quali lo Stato non può, o non vuole, fornire protezione.

Questa ampia definizione permette di individuare opinioni politiche **espresse** e opinioni politiche **percepite (imputate)**.

Per stabilire se un'opinione, un pensiero o una convinzione sia di natura politica, è sempre necessario procedere ad un'analisi nel contesto della società in cui tale opinione si professa o viene percepita. Questo è confermato dall'UNHCR nei propri documenti di orientamento: "...l'opinione politica deve riflettere la realtà del contesto geografico, storico, politico, giuridico, giudiziario e socioculturale del paese di origine..."¹⁷.

Vi sono alcuni parametri (non esaustivi) per valutare se un'opinione, espressa o presunta in uno specifico contesto, può essere percepita come di natura politica:

- 1) tipo di regime politico (democrazie complete o imperfette, regimi ibridi o autoritari);
- 2) tipo di interessi in gioco (privati o pubblici);
- 3) modelli di comportamento dell'autore della persecuzione;

Con riferimento, in particolare all'Egitto, al tipo di regime politico al fine di comprendere se sia configurabile una opinione politica occorre valutare il tipo di regime in cui un atto è (o non è compiuto) e in cui si professa o esprime un'opinione, un pensiero o una convinzione.

Ciò significa che **un'azione o un'opinione che non può essere considerata politica in un determinato regime può essere politica in un altro.**

Inoltre, deve evidenziarsi che, in generale, **quanto meno il regime politico del Paese di origine è democratico, tanto più è probabile che un'opinione sia considerata politica** da coloro che esercitano un controllo sociopolitico.

Nel caso in esame, secondo i gruppi per i diritti umani, le autorità, a volte, hanno aggiunto accuse che comportano la pena di morte o l'ergastolo a casi relativi alla libertà di espressione o ad altri casi politicamente motivati, per prolungare il trattenimento di queste persone o per arrestarle nuovamente per evitare il limite di due anni di custodia cautelare. Secondo il rapporto annuale di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel 2022, le autorità hanno ordinato il rilascio di 895 persone detenute per motivi politici e decine di altre detenute per mancato pagamento dei debiti. Le forze di sicurezza si sono rifiutate di rilasciare almeno 33 di loro, hanno convocato illegalmente altri per interrogarli e hanno minacciato di arrestarli nuovamente per aver parlato. Il presidente ha annunciato la riattivazione del Presidential Pardons Committee (PPC) ad aprile e dalla sua

¹⁷ UNHCR, *Guidance note on refugee claims relating to victims of organised gangs*, 2010, par. 46.

riattivazione 2.562 sospetti critici o oppositori del governo sono stati arrestati e interrogati dalla Procura suprema per la sicurezza dello Stato, mentre migliaia sono rimasti detenuti arbitrariamente per aver esercitato i propri diritti umani.¹⁸

Di conseguenza, per comprendere il contesto in cui un'opinione può essere considerata politica, e quindi potenzialmente problematica, è fondamentale prendere in considerazione **il tipo di regime al potere nel Paese di origine del richiedente** e il controllo che coloro che esercitano il potere hanno su alcuni settori della società e sulla vita privata dei singoli.

In generale, la persecuzione per l'opinione politica è più comune nei **regimi ibridi o autoritari**. Di norma, un'opinione è politica solo quando trascende gli interessi puramente privati o individuali (la politica, infatti, si occupa dei rapporti di potere nella società nel suo complesso).

Tuttavia, le azioni intraprese o le opinioni espresse per proprio interesse possono comunque essere percepite dall'autore della persecuzione come contrarie ai suoi obiettivi politici.

Vi è poi la valutazione della natura politica di un'opinione che dipende altresì dall'importanza che l'autore della persecuzione attribuisce al tema su cui un'opinione (presunta) è espressa; e ciò può anche dipendere dal momento in cui l'opinione (presunta) è espressa e dal canale utilizzato per divulgare l'opinione.

Esprimere opinioni politiche comporta, almeno in una certa misura, un'esposizione pubblica e il numero di persone che viene a conoscenza delle opinioni del richiedente dipende dai canali attraverso i quali tali opinioni sono espresse.

Inoltre, l'espressione di un'opinione politica non implica necessariamente la volontà di opporsi a un'autorità e tale volontà non dovrebbe essere richiesta al richiedente. In genere, gli elementi che possono mettere in guardia l'autore della persecuzione sulla natura politica di un'opinione sono il suo contenuto (l'opinione stessa) e il modo in cui viene espressa.

In particolare, un'opinione politica può essere espressa in diversi modi: **formalmente** o **informalmente, individualmente** o come parte di un **gruppo**.

Nel contesto della protezione internazionale tutte le descritte forme di espressione sono egualmente valide.

Di conseguenza, non è necessario che un'opinione, per essere considerata politica, debba essere espressa da un aderente a un'organizzazione (ad es. da un membro di un partito politico).

Le principali modalità di espressione di un'opinione politica sono: l'adesione a un'organizzazione (può essere formale o informale); l'adesione a movimenti informali; l'espressione individuale di una ideologia/opinioni politiche.

Venendo invece all'opinione politica presunta/imputata è un'opinione che l'autore non esprime ma che gli viene attribuita. Non è necessario che il richiedente professi davvero o abbia fatto qualcosa per indurre a credere che professi l'opinione politica presunta. È sufficiente che l'autore della persecuzione abbia la percezione che il richiedente professi tale opinione o che gliela attribuisca.

Vi sono vari motivi per cui l'autore della persecuzione possa attribuire un'opinione politica al richiedente. In generale, sono le azioni o le omissioni del richiedente a

¹⁸ AI – Amnesty International : Rapporto Amnesty International 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel mondo; Egypt 2022, 27 marzo 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html> (data ultimo accesso 28.04.2023)

indurre l'autore della persecuzione ad associarle a una determinata opinione politica. Tuttavia, tale attribuzione potrebbe anche derivare da altre caratteristiche del richiedente, ad esempio dal suo status o dalla sua appartenenza a un gruppo specifico.

Vari sono i che possono contribuire a far sì che l'autore della persecuzione attribuisca un'opinione politica a un richiedente (in alcune situazioni, a seconda della natura del regime e di quanto si senta minacciato in un determinato momento, tali fattori possono di per sé portare ad attribuire un'opinione politica. In altri casi, possono essere un elemento che contribuisce all'attribuzione): la partecipazione accidentale, isolata o opportunistica ad atti politici; la mancata adesione al partito al potere quando l'adesione è obbligatoria; i contatti con autorità o organizzazioni straniere; l'appartenenza a una determinata famiglia; le attività professionali o sociali; la provenienza da un'area specifica; le attività creative; i funzionari pubblici e membri delle autorità di contrasto o della magistratura.

Anche la mera richiesta di protezione internazionale o il ritorno dall'estero (ad esempio dall'Europa) dopo un lungo periodo può suscitare l'attenzione di un potenziale autore della persecuzione, che potrebbe ritenere che il richiedente si sia recato all'estero per svolgere attività compromettenti (ad esempio attività antiregime o attività per conto o su richiesta delle autorità di un paese straniero).

In altri casi, i rimpatriati possono essere percepiti come «occidentalizzati». Ciò può verificarsi in particolare se le relazioni tra le autorità del paese di origine e quelle del paese di destinazione sono tese, e ancor più se tali relazioni sono state sospese.

Seppur in un clima di controllo è difficile inquadrare la professione legale ex se come opinione politica attiva o imputata in quanto, nonostante le sistematiche violazioni dei diritti umani in Egitto e il controllo politico della magistratura esiste il diritto alla difesa. Infatti, la costituzione egiziana proibisce l'arresto e la detenzione arbitraria e prevede il diritto di qualsiasi persona di contestare la legalità del proprio arresto o detenzione in tribunale, ma gli episodi segnalati di arresti e detenzioni arbitrari sono rimasti frequenti.¹⁹ Secondo il rapporto di Human Rights Watch sulla situazione dei diritti umani nel 2022 in Egitto giudici e pubblici ministeri hanno sistematicamente applicato la custodia cautelare migliaia di detenuti senza che venissero presentate prove.²⁰

Secondo lo stesso rapporto, seppur la Costituzione preveda una magistratura indipendente, a volte i tribunali sono sembrati privi di imparzialità e sono giunti a risultati politicamente motivati o senza accertamenti individuali di colpevolezza. Secondo lo stesso rapporto, i detenuti hanno il diritto di contestare la legalità della loro detenzione davanti a un tribunale, che deve decidere entro una settimana se la detenzione è legittima e, in caso affermativo, rilasciare immediatamente il detenuto; tuttavia, secondo gruppi locali per i diritti umani, le autorità hanno regolarmente privato le persone di questo diritto.

La costituzione afferma che i civili non possono essere processati davanti a tribunali militari, ad eccezione di specifici crimini elencati che sono collegati ai militari. Tuttavia, durante lo stato di emergenza scaduto nell'ottobre 2021, le

¹⁹ USDOS – US Department of State : 2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 20 marzo 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html>

²⁰ HRW – Human Rights Watch : World Report 2023 - Egypt, 12 gennaio 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2085410.html>

autorità hanno regolarmente utilizzato tribunali militari e tribunali di emergenza per processare i civili accusati di minacciare la sicurezza nazionale. I casi avviati prima della conclusione dello stato di emergenza sono comunque proseguiti nell'ambito del precedente sistema dei tribunali di emergenza anziché essere trasferiti ai tribunali civili²¹.

È quindi importante capire il confine tra l'espressione politica contro il regime e la distinzione, seppur senza un confine netto tra opinione politica e opinione politica imputata.

Nel caso in esame, il ricorrente, attraverso la professione di avvocato che tutela i diritti umani, esprime de facto una opinione politica in forma di tutela contro le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo, al punto che egli stesso è stato incarcerato. A ciò si aggiunga che gli viene imputata una opinione politica, ovvero l'affiliazione ai Fratelli Musulmani.

4. Il nesso causale

I fatti, così come narrati dal ricorrente, consentono di stabilire un **nesso causale** - individuale - tra la specifica posizione del ricorrente e la situazione di rischio nel Paese di provenienza, riportata anche nelle fonti citate, che trova conferma nella pregressa vicenda che ha già visto il ricorrente subire un periodo di detenzione in Egitto.

Le **fonti** consultate, riferiscono, che gli individui che esprimono opinioni personali contrarie alle narrazioni statali sono soggetti a rappresaglie. Le agenzie di sicurezza sorvegliano ampiamente e regolano strettamente le aziende e gli utenti dei social media e di altre applicazioni di telefonia mobile, consentendo loro di controllare il discorso pubblico²².

Gli arresti di attivisti per post sui social media e altre attività sono comuni e inviano il chiaro messaggio che esprimere il dissenso è intollerabile, contribuendo all'autocensura dei cittadini egiziani. Decine di attivisti, difensori dei diritti e giornalisti egiziani sono stati presi di mira da attacchi di phishing digitale come parte di un'apparente campagna per intimidire e mettere a tacere i critici del governo. Inoltre, le autorità hanno preso di mira i creatori di contenuti sulle piattaforme di social media, in particolare TikTok, accusandoli di vari reati. I media filogovernativi e i funzionari statali invitano regolarmente all'unità nazionale e suggeriscono che solo i nemici dello Stato criticerebbero le autorità²³. Diverse fonti riferiscono informazioni circa l'atteggiamento delle autorità egiziane nei confronti di attivisti, difensori dei diritti umani ed anche comuni cittadini che manifestino il loro dissenso all'operato del governo.

Dopo che il presidente ha annunciato la riattivazione del Comitato presidenziale per la grazia (PPC) ad aprile, le autorità hanno ordinato il rilascio di 895 persone detenute per motivi politici e di decine di altre per il mancato pagamento di debiti. Le forze di sicurezza si sono rifiutate di rilasciare almeno 33 di loro, hanno convocato illegalmente altri per interrogarli e hanno minacciato di riarrestarli per aver parlato.

²¹ ²¹ AI - Amnesty International : Rapporto Amnesty International 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel mondo; Egypt 2022, 27 marzo 2023

<https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html>

²² Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Egypt, 2023

<https://www.ecoi.net/en/document/2088508.html>

²³ Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Egypt, 2023

<https://www.ecoi.net/en/document/2088508.html>

L'attivista Sherif al-Rouby è stato rilasciato a maggio e riarrestato a settembre dopo aver denunciato pubblicamente le privazioni subite dagli ex prigionieri. Le forze di sicurezza hanno vietato arbitrariamente di viaggiare all'avvocato per i diritti umani Mahinour el-Masry, al ricercatore Ahmed Samir Santawy e ad altri rilasciati nel 2022. Dalla riattivazione del PPC in aprile alla fine dell'anno, 2.562 sospetti critici o oppositori del governo sono stati arrestati e interrogati dalla Procura suprema per la sicurezza dello Stato, mentre migliaia di persone sono rimaste detenute arbitrariamente per aver esercitato i propri diritti umani. L'avvocato Youssef Mansour è rimasto arbitrariamente detenuto dal suo arresto a marzo per aver criticato gli abusi contro un cliente. Procuratori e giudici hanno regolarmente rinnovato la detenzione preventiva di migliaia di persone detenute con accuse infondate di terrorismo o di sicurezza. Un nuovo sistema online per le udienze di rinnovo della detenzione nel carcere di Badr ha violato il diritto dei detenuti a un'adeguata difesa e a contestare la legalità della loro detenzione.

I diritti degli imputati a un processo equo sono stati sistematicamente violati, con le forze di sicurezza che hanno impedito incontri privati con gli avvocati. Le condanne e i processi contro gli oppositori del governo e i difensori dei diritti umani da parte di tribunali d'emergenza intrinsecamente iniqui sono continuati nonostante la revoca dello stato d'emergenza nell'ottobre 2021²⁴.

Sono stati segnalati numerosi arresti senza mandato, nonostante la legge preveda che la polizia agisca sulla base di un mandato giudiziario emesso ai sensi del codice penale o del codice di giustizia militare, tranne nei casi in cui le persone siano state fermate mentre stavano commettendo un reato.

I tribunali penali ordinari e i tribunali per reati minori trattano le cause intentate dal procuratore generale. Gli arresti per i reati previsti dal codice penale avvengono con mandati emessi da un pubblico ministero o da un giudice. Avvocati e difensori dei diritti umani hanno riferito che i giudici e i pubblici ministeri hanno raramente utilizzato le misure alternative disponibili per rilasciare gli imputati in attesa di processo, come la richiesta di comparire periodicamente presso una stazione di polizia locale, il divieto di viaggiare o la detenzione domiciliare; anche nei casi in cui è stata ordinata una cauzione, alcuni imputati hanno affermato che i giudici hanno imposto una cauzione irragionevolmente alta²⁵. I cittadini hanno espresso le loro opinioni su un'ampia gamma di argomenti politici e sociali. Il governo ha regolarmente indagato e perseguito individui per aver espresso opinioni o critiche politiche, utilizzando accuse come "diffusione di notizie false", sostegno a un gruppo vietato, incitamento alla violenza, insulti alla religione, insulti a figure pubbliche e istituzioni come la magistratura e le forze armate, o abuso della morale pubblica. Secondo diversi avvocati per i diritti umani, il governo ha utilizzato i post sui social media come prova in molti casi²⁶. Gruppi per i diritti e avvocati hanno affermato che il governo ha usato le accuse di terrorismo per colpire i critici del governo e scoraggiare le critiche ai funzionari o alle politiche del governo che altrimenti

²⁴ AI – Amnesty International (Author): Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights; Egypt 2022, 27 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html>

²⁵ USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html>

²⁶ USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html>

sarebbero considerate libertà di espressione²⁷.

La Costituzione stabilisce che "a nessun cittadino può essere impedito di lasciare il territorio dello Stato", ma gli uomini che non hanno completato il servizio militare obbligatorio o ottenuto un'esenzione non possono recarsi all'estero o emigrare; le autorità hanno inoltre imposto divieti di viaggio a **difensori dei diritti umani**, attivisti, giornalisti, **avvocati** e altre figure della società civile²⁸.

E' in questo contesto che si collocano (e vanno ricordati) i noti casi di cui sono stati vittime Giulio Regeni e Patrick Zaki²⁹: il primo, protagonista di una vicenda che ancora oggi non ha una chiara soluzione giudiziaria, il secondo condannato a tre anni di reclusione con l'accusa di istigazione alla violenza, partecipazione a proteste, terrorismo e gestione di un account sui social media finalizzato a minare la sicurezza pubblica.

Si tratta di casi sui quali non deve cadere l'oblio in quanto forniscono una prova tangibile della situazione di assoluta criticità dello Stato egiziano nel riconoscimento e nella tutela dei diritti fondamentali di chiunque – cittadino o straniero – di trovi sul suo territorio.

Tutto ciò premesso, e in considerazione di quanto stabilito all'art. 3 comma 3 lett. c) D.Lgs 251/2007 che prevede che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere effettuato tenendo conto "*delle circostanze personali del richiedente*", il Collegio ritiene **credibile** quanto riferito dal ricorrente e **fondato il timore** espresso in merito alle possibili conseguenze in caso di rientro a causa delle opinioni politiche manifestate prima dell'espatrio nonché per le opinioni politiche imputate sia perché ritenuto appartenente ai Fratelli Musulmani, sia in quanto esercente la professione legale di avvocato in tutela dei diritti umani.

Il giudizio prognostico sui rischi in caso di rimpatrio trova fondamento, pertanto, alla luce delle citate fonti, sulla altissima probabilità che il ricorrente possa subire atti persecutori da parte delle autorità in quanto ha svolto opera di contrasto al governo **esprimendo la sua opinione politica difendendo in qualità di avvocato i diritti umani e fondamentali dei suoi clienti, così** manifestando la propria opposizione al governo in carica.

§ In conclusione, per le ragioni esposte, poiché in caso di rientro in Egitto sussiste il fondato rischio che il sig. **Elgabry** essere oggetto di persecuzione da parte di agente terzo persecutore senza possibilità alcuna di difesa per le proprie opinioni politiche e per opinioni politiche imputate ai sensi dell'art 1 lett (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, in accoglimento della domanda di protezione internazionale,

²⁷ USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html>

²⁸ USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089216.html>

²⁹ Il giovane, che frequentava il master in studi di genere dell'Università di Bologna, fu fermato in Egitto appena rientrato per visitare la famiglia e detenuto dal 7 febbraio 2020 all'8 dicembre 2021. Nel dicembre 2021 venne disposta la scarcerazione ma non l'assoluzione dalle accuse di aver diffuso notizie false. Poi, dopo un'infinita serie di rinvii della pronuncia: la **condanna definitiva** è stata pronunciata il giorno 18 luglio 2023 all'undicesima udienza, egli è stato graziato dal Presidente Al-Sisi il giorno seguente, a riprova della natura politica di tale gesto.

riconosce allo stesso lo *status* di rifugiato.

§ Le spese di lite

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite. Si provvede inoltre, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi al difensore, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:

- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a _____, nato ad Al Manuffiya (Egitto) il 17.12.1977, _____, lo *status* di rifugiato ex artt.7 e ss. D.L.gs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27/07/2023.

Il giudice rel.

Il Presidente

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Dott. Pietro Caccialanza